



Provincia di Sondrio
Settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali"
Servizio Mercato del Lavoro

Accordo di partenariato

COMITATO TECNICO LEGGE 68/99 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI"

La Provincia di Sondrio (C.F. 80002950147), con sede legale a Sondrio in Corso XXV Aprile n. 22, nella persona del Dirigente Reggente Cesare Pedranzini, nato a Vimercate (LC) il 23/10/1961

e

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario (CF 00988090148), con sede legale a Sondrio in Via Stelvio n. 25, nella persona del Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, nato a Milano (MI) il 29/05/1960, in esecuzione della Deliberazione n. 228 del 28.04.2016

Premesso

- che in data 9 gennaio 2018 con la deliberazione n. 1 del Presidente, la Provincia di Sondrio ha approvato la costituzione del comitato tecnico legge 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" e adottato il relativo regolamento;
- che in data 16 febbraio 2018 con Determinazione n. 134 la Provincia di Sondrio ha designato e nominato i membri del Comitato Tecnico;

Visti:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

La Provincia di Sondrio – collocamento mirato e ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, in qualità di partner

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente accordo definisce i rapporti di collaborazione delle Parti per la definizione delle attività atte a garantire il funzionamento del comitato tecnico legge 68/99. Le premesse e i documenti in esse richiamati, allegati al presente atto; sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. La durata del partenariato è definita in cinque anni, a partire dalla data di stipula in calce al presente documento.

Articolo 2 (Obblighi delle parti)

Con la sottoscrizione del presente accordo, i soggetti partner si impegnano a svolgere le attività assegnate nelle modalità e con i termini concordati e definiti nel regolamento del comitato tecnico e conformemente alle disposizioni Provinciali e Regionali e dai manuali di riferimento. I componenti del Comitato Tecnico sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, fermo restando la possibilità di segnalare potenziali sostituti se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le parti si obbligano a segnalare qualsiasi problema che impedisca il buon funzionamento del Comitato Tecnico allo scopo di trovare delle soluzioni comuni e adeguate.

Articolo 3 (Quantificazione dell'attività)

Con la sottoscrizione del presente accordo, i soggetti si impegnano a svolgere, nelle modalità e con i termini concordati, le attività previste definendo annualmente il programma di lavoro. Si prevede un numero minimo di due sedute annuali.

Articolo 4 (Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti strettamente connessi alle finalità del presente accordo nel rispetto delle previsioni del Decreto.

Le Parti dichiarano inoltre che i dati forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle Parti, in ogni caso nel rispetto dei vincoli eventualmente previsti dalla normativa applicabile a ciascuna delle Parti.

Articolo 5 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in relazione al presente accordo, sarà esclusivamente competente il foro di Sondrio, rinunciando espressamente le Parti alla competenza di ogni altro foro.

Sondrio, lì 22 marzo 2018

Provincia di Sondrio
(Cesare Pedranzini)

ASST della Valtellina e dell'Alto Lario
(Carlo Maria Iacomino)